



COMUNE DI VILLA ESTENSE
Provincia di Padova

Allegato sub. A) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 24/03/1999
come modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 28/02/2000

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE
PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI

Articolo 1 – Ambito di applicazione ed oggetto del regolamento

1. La pubblicità esterna effettuata nel territorio del Comune è assoggettata, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, ad un canone a favore del Comune.
2. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari.

Note:

- Il presente canone è alternativo all'imposta comunale sulla pubblicità.
- Riveste natura patrimoniale e trova riferimento normativo negli artt. 52 e 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Per le parti lasciate "libere" dalla citata normativa i Comuni possono autonomamente deliberare il relativo iter procedimentale; la presente proposta di regolamento costituisce un esempio di carattere applicativo.

Articolo 2 - Tariffe

1. Le tariffe del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari sono deliberate dal Comune contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

Note:

- Il termine di approvazione delle tariffe coincide con quello di approvazione del bilancio di previsione, così come previsione, così come previsto dall'art. 54 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (IRAP).

Articolo 3 - Categoria delle località

1. Agli effetti dell'applicazione del canone, le località del territorio del Comune sono comprese in un'unica categoria.
 - Categoria normale.
2. Le tariffe del canone per i mezzi pubblicitari installati su beni privati sono ridotte in misura di un terzo rispetto agli analoghi mezzi pubblicitari installati su beni pubblici.

Note:

- La previsione di n. 3 categorie di località, come pure l'indicazione dei relativi coefficienti moltiplicatori, riveste unicamente valore esemplificativo, così che i Comuni potranno rinominarle, aumentare o diminuire le categorie ed aumentare o diminuire i corrispondenti coefficienti moltiplicatori della tariffa base del canone.
- La riduzione del canone per i mezzi pubblicitari installati su beni privati di "almeno" un terzo riveste carattere obbligatorio, così come previsto dall'art. 62, secondo comma, lettera f, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Articolo 4 - Modalità di effettuazione della pubblicità. Limitazioni e divieti

1. Qualsiasi forma di pubblicità è subordinata agli atti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento in materia.
2. Per i divieti e le limitazioni di particolari forme di pubblicità, si fa rinvio alle disposizioni di cui al successivo art. 5

Nota:

- Anche se qualsiasi forma di pubblicità è subordinata all'ottenimento di una autorizzazione amministrativa, l'applicazione del presente canone è effettuata anche nei confronti dei mezzi pubblicitari abusivi, fermo restando nei confronti di questi l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal codice della strada o di quelle stabilite dall'art. 24, secondo comma, del decreto legislativo n. 507 del 1993, in aggiunta a quelle di carattere sanzionatorio-patrimoniale.

Articolo 5 - Impianti pubblicitari. Tipologia

1. Il consiglio comunale adotta il piano generale degli impianti pubblicitari, con il quale determina la quantità e le caratteristiche degli stessi attenendosi ai seguenti criteri:

A) Classificazione dei mezzi pubblicitari.

I mezzi pubblicitari si classificano in:

I. Mezzi pubblicitari di esercizio.

Si intendono per tali le scritte, tabelle e simili, a carattere permanente, esposte esclusivamente nella sede di una attività, industria, commercio, arte o professione, che contengono il nome del titolare o la ragione sociale, la qualità o l'attività, l'indicazione generica dei prodotti o dei servizi.

II. Mezzi pubblicitari non di esercizio.

Si intendono per tali le scritte o simboli o altri impianti, a carattere permanente esposti in luogo diverso dalla sede di attività, che contengono o meno l'indicazione generica dei prodotti o dei servizi.

Le insegne, targhe, pannelli si classificano secondo la loro sistemazione in:

- a. a bandiera (orizzontale e verticale) sporgenti dal muro;
- b. frontali (orizzontali o verticali) contro muro;
- c. a giorno (su tetti, pensiline, cancelli, paline).

B) Criteri di specificazione.

I. Colore

Il colore rosso non deve mai essere installato in vicinanze di impianti semaforici in posizione tale da ingenerare disturbo in chi guida.

II. Ubicazione e carattere delle insegne e simili

L'insegna deve essere di massima installata nell'ambito attività alla quale si riferisce.

Non è ammessa la collocazione di insegne in punti tali da ingenerare confusione con la segnaletica stradale esistente o comunque da intralciare la circolazione.

Quando si rende necessaria la collocazione di segnaletica stradale, le insegne preesistenti che possono ingenerare confusione devono, con ordinanza del Sindaco, venire rimosse.

III. Dimensione e posizione delle insegne e simili

Le dimensioni delle insegne a bandiera devono essere proporzionate all'altezza del fabbricato ed alla larghezza della sede stradale .

Per la collocazione di detta pubblicità devono essere osservate le sotto indicate disposizioni:

- a. per gli impianti collocati in corrispondenza di vie e piazze pubbliche sprovviste di marciapiede, l'altezza del mezzo pubblicitario non deve essere inferiore a mt. 2.50 dal piano stradale;
- b. gli impianti installati nelle vie e piazze munite di marciapiede devono essere contenuti a non meno di cm. 30 entro il bordo del marciapiede stesso e l'altezza non deve essere inferiore a mt.2.50 dal piano stradale.

La collocazione delle insegne luminose attraverso i portici, da fondo portico o pilastro può avvenire ad una altezza da terra non inferiore a mt. 2.50.

Le insegne luminose a bandiera, da sistemarsi a fondo portico, sempre nel rispetto della altezza da terra di mt. 2.50, non possono sporgere oltre il quarto della larghezza del portico, compresi i supporti.

C) Classificazione della cartellonistica stradale.

I cartelli e simili possono essere classificati:

- a. secondo la funzione
 - 1. pubblicitari in genere;
 - 2. informativi, ubicazionali, di servizi o di attività.
- b. secondo la collocazione
 - 1. a parete;
 - 2. su pannello appoggiato al muro, ma infisso nel perimetro stradale;
 - 3. isolati, che possono essere mono o bifacciali.

D) Caratteristiche dei cartelli pubblicitari e simili

I cartelli, posters, stendardi e impianti simili, con esclusione di quelli a parete, devono essere bifacciali ed in tutti i casi avere un aspetto decoroso. Nel caso di recinzioni per cantieri è ammessa la collocazione di impianti anche monofacciali.

Di norma debbono essere impiegati materiali duraturi; in particolare sono esclusi il legno non trattato ed il cartone. Le strutture portanti il mezzo pubblicitario, pur adeguate dimensionalmente alla loro funzione di sostegno, non devono interferire o pesare visivamente sul complesso espositivo. L'altezza da terra della base dei cartelli deve essere di almeno un metro. In materia di esposizione di cartelli e simili la collocazione va effettuata tenuto conto delle norme previste dal piano regolatore generale.

E) Classificazione del territorio comunale

Ai fini della collocazione della pubblicità ordinaria il territorio viene suddiviso in funzione della rilevanza della sua destinazione presente e futura in:

- a. edifici monumentali;
 - b. zone soggette a vincolo e controllo ambientale;
 - c. centro commerciale, direzionale e periferia.
2. Fino al momento dell'adozione del piano generale degli impianti pubblicitari, i criteri di cui sopra valgono come indicazioni di tipologia.

Nota:

La formulazione del presente articolo rappresenta un tentativo per delineare un esempio applicativo circa l'obbligo regolamentare imposto al Comune dalla lettera b), del comma 2, dell'art.62 del decreto legislativo n.446 del 1997.

Articolo 6 Canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari.

Presupposto del canone

- 1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, è soggetta al pagamento del presente canone.
- 2. Ai fini dell'applicazione del presente canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. Si considerano messaggi

pubblicitari anche quelli effettuati da enti non commerciali che reclamizzano un soggetto economico (sponsor).

Nota

Così come per l'imposta comunale sulla pubblicità solo i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica hanno rilevanza applicativa per il canone. Permane comunque l'assoggettamento, così come più volte ribadito dal Ministero delle Finanze in tema di imposta comunale sulla pubblicità, dei messaggi diffusi da enti non commerciali che reclamizzano uno sponsor commerciale.

Articolo 7 - Modalità per ottenere il provvedimento per l'installazione degli impianti pubblicitari .

1-Chiunque intende installare, anche temporaneamente, mezzi pubblicitari deve fare domanda scritta al Comune .

2-La domanda deve contenere:

- a) le generalità complete del richiedente e del suo legale rappresentante, ed i rispettivi codici fiscali;
- b) la durata della pubblicità, le dimensioni, l'esatta ubicazione degli impianti pubblicitari ed i mezzi pubblicitari che si intendono installare;
- c) la sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante.

3- L'originale della domanda deve essere redatta in conformità alla legge sul bollo e deve essere corredata di due copie in carta semplice, da utilizzare per i pareri dell'Ufficio tecnico comunale e del comunale e del Comando della Polizia municipale.

4- La domanda deve essere inoltrata anche se l'installazione è esente dal pagamento del canone.

5- La domanda deve essere corredata del preventivo nulla osta tecnico rilasciato dalla competente autorità statale o provinciale, sia quando la installazione è fatta su strade statali o provinciali, che attraversano il territorio comunale; sia quando l'installazione è fatta su strade comunali, ma è visibile da strade appartenenti ad altri enti.

6- Alla domanda vanno altresì allegati gli elaborati tecnici e i disegni illustrativi indicanti:

- a) il tipo di mezzo di effettuazione della pubblicità ;
- b) i materiali da adoperare nella loro fabbricazione e nell' eventuale struttura di sostegno ;
- c) le eventuali norme legislative e regolamentari che disciplinano la realizzazione dei manufatti, ai sensi dell'art. 49, comma 3, del Regolamento di esecuzione del Nuovo codice della strada approvato con DPR 16.12.1992, n. 495.

Articolo 8 - Soggetto obbligato.

1.Soggetto obbligato al pagamento del presente canone, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

2. E' solitamente obbligato al pagamento del canone colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Nota:

La figura di soggetto obbligato al pagamento del canone coincide esattamente con quella di soggetto passivo dell'imposta comunale sulla pubblicità.

Articolo 9 - Modalità di applicazione del canone.

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione del canone per superfici inferiori a 300 centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari monofacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto obbligato, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
6. Le maggiorazioni del canone a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
7. Qualora la pubblicità di cui ai successivi articoli 13 e 14 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa del canone è maggiorata del 100 per cento.

Nota:

Si suggerisce di confermare nel regolamento i criteri normativi regolanti l' imposta comunale sulla pubblicità, pur avendo il Comune la libertà di regolamentare, con criteri diversi, la determinazione del canone. E' in tal modo che si è ritenuto di rispondere all' esigenza di graduare la tariffa del canone tenendo conto dell' impatto ambientale, così come previsto nella parte terminale della lettera d) del secondo comma, dell' art. 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Articolo 10 - Dichiarazione

1. Il soggetto obbligato di cui all' art. 8 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità a presentare al Settore/Servizio tributi, in caso di gestione in forma diretta da parte del Comune , o al concessionario del servizio, apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione è predisposto dal Comune e messo a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Settore/Servizio/Ufficio tributi o al concessionario del servizio, nelle fattispecie di cui sopra, di procedere al conguaglio fra l' importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare del canone dovuto; il pagamento del relativo canone sarà effettuato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con facoltà della Giunta Comunale di disporre termini diversi, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il 31/12 dell'anno precedente.
4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui ai successivi articoli 13, 14 e 15 commi 1, 2 e 3, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell' anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l' accertamento.

Nota:

Articolo 11 - Pagamento del canone.

1. Il canone è dovuto per le fattispecie previste dagli articoli 13, commi 1 e 3, 14 e 15, commi 1 e 3 del presente regolamento, per l'anno solare di riferimento cui corrispondente una autonoma obbligazione patrimoniale; per le altre fattispecie il periodo del canone è quello specificato nelle relative disposizioni.
2. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, in caso di gestione in forma diretta, o al concessionario del servizio, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.
3. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare il canone deve essere corrisposto in unica soluzione; il canone per la pubblicità annuale può essere corrisposto in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.
4. La riscossione coattiva del canone si effettua secondo le disposizioni D.P.R. 28 gennaio 1988 n.43 e successive modificazioni: il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma 4 del codice civile.
5. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il soggetto obbligato può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune, in caso di gestione in forma diretta, o il concessionario del servizio sono tenuti a provvedere nel termine di novanta giorni.
6. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione del canone sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

Articolo 12 - Rettifica ed accertamento d'ufficio.

1. Il Comune, in caso di gestione in forma diretta, o il concessionario del servizio entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al soggetto obbligato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto obbligato, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo del canone o del maggior canone accertato, delle sanzioni dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. gli avvisi di accertamento sono sottoscritti o dal funzionario di cui al successivo art. 21 in caso di gestione in forma diretta, o da un rappresentante del concessionario del servizio.

Nota:

La figura del funzionario responsabile del procedimento e le relative competenze sono disciplinate dal successivo art. 21 del presente regolamento.

Articolo 13 - Pubblicità ordinaria.

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli del presente regolamento, la tariffa del canone per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è quella deliberata dal Comune.
2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annuale.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica il canone in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1.
4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa del canone è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.

Nota:

Viene confermata la medesima modalità di determinazione del canone che è prevista per l'imposta comunale sulla pubblicità, pur ribadendo ancora una volta che il Comune ha la più ampia libertà di disciplinare in diverso modo la disciplina del canone.

Articolo 14 - Pubblicità effettuata con veicoli.

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuto il canone in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 13, comma 1 del presente regolamento; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui al medesimo art. 13, comma 4.
2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico per i quali la licenza di esercizio è stata rilasciata dal Comune il canone è dovuto a quest'ultimo; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana il canone è dovuto nella misura della metà al Comune qualora l'inizio e la fine della corsa avvengano nel suo territorio. Per i veicoli adibiti ad uso privato il canone è dovuto al Comune qualora il proprietario del veicolo vi abbia la residenza anagrafica o la sede.
3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per il suo conto, il canone è dovuto per anno solare al Comune, nelle misure stabilite dall'apposita tariffa, qualora la sede dell'impresa o qualsiasi altra dipendenza siano ubicate nel suo territorio, ovvero siano domiciliati in detto Comune i suoi agenti o mandatarî che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli. La tariffa è graduata a seconda che si tratti di:
 - a. autoveicoli con portata superiore a 3000 kg;
 - b. autoveicoli con portata inferiore a 3000 kg;
 - c. motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle precedenti categorie.Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.
4. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuto il canone per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
5. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Nota:

Non sembra che l'assoggettamento al canone della pubblicità effettuata con veicoli contrasti con i principi fissati dall'art. 62 del decreto legislativo n.446 del 1997, così che si propone il relativo mantenimento.

Articolo 15 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni.

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica il canone indipendentemente dal numero di messaggi, per metro quadrato di superficie, e per anno solare in base alla tariffa approvata dal Comune.
2. Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella sopra indicata.
3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica il canone in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.
4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica il canone per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione in base alla tariffa approvata dal Comune.
5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

Articolo 16 - Pubblicità varia.

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, la tariffa del canone, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella prevista dall' art. 13, comma 1 del presente regolamento.
2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua limitrofi al territorio comunali, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone in base alla tariffa approvata dal Comune.
3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari metà di quella prevista dal comma 2.
4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione anche con veicoli, di manifestini ed altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa approvata dal Comune.
5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, il canone dovuto per ciascun giorno o frazione è quello stabilito nella tariffa approvata dal Comune.

Articolo 17 - Riduzioni del canone.

1. La del canone è ridotta alla metà:
 - a. per la pubblicità effettuata da organizzazioni politiche e sindacali, comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b. per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c. per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Nota:

Le riduzioni suindicate sono applicabili allorché i mezzi non siano esenti o esclusi dal canone, in quanto non rilevanti ai sensi dell'art. 6, secondo comma, del presente regolamento.

Articolo 18 - Esenzioni dal canone.

1. Sono esenti dal canone:
 - a. la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b. gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze dal punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c. la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d. la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - e. la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f. la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi ad eccezione dei battelli di cui all'art. 15 del presente regolamento.
 - g. La pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - h. Le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - i. Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
 - l. la pubblicità (in particolare l'affissione delle locandine) richiesta dalle associazioni politiche, sindacali, di categoria, culturali, sportive, filantropiche o religiose, senza scopo di lucro, con sede nel territorio del Comune, purché l'affissione sia effettuata dalle stesse.

Nota:

Le esenzioni suindicate, che si ritengono non comprimibili, ripropongono le esenzioni previste dalla normativa dell'imposta comunale sulla pubblicità (art. 17 decreto legislativo n.507 del 1993).

Articolo 19 – Sanzioni pecuniarie per la pubblicità effettuata senza autorizzazione.

- Obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie.

1. Per le installazioni effettuate senza autorizzazione, risultanti da processo verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, il contravventore è tenuto a corrispondere un indennizzo ed una sanzione amministrativa pecuniaria.
2. L' indennizzo è pari al canone che si sarebbe pagato se l'installazione fosse stata autorizzata.
3. La sanzione amministrativa pecuniaria non può essere inferiore alla somma stabilita a norma del comma precedente, né superiore al doppio.
4. Al pagamento dell'indennizzo di cui al comma 2 sono tenuti in solido il proprietario dei mezzi pubblicitari installati ed il soggetto reclamizzato.

5. La sanzione amministrativa di cui al comma 3 è irrogata autonomamente sia al proprietario dei mezzi pubblicitari, sia agli altri soggetti che hanno eventualmente concorso alla violazione.
6. Per le sanzioni stabilite dal presente articolo si applica la procedura stabilita dagli artt.16 e segg. della legge 24/11/1981, n. 689.

ARTICOLO 20 - ALTRE SANZIONI

-Indipendentemente da quanto stabilito nell'art. 19, il Comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari:

- a) privi della prescritta autorizzazione;
- b) installati in difformità della stessa;
- c) quando non sia stato effettuato il pagamento del relativo canone.

In attesa della rimozione, il Comune procede alla immediata copertura della pubblicità con essi effettuata, mediante contestuale processo verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale.

- Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

- Se le sanzioni richiamate nel comma precedente non sono irrogabili, e la violazione concerne norme del precedente regolamento, diverse da quelle stabilite per il pagamento del canone e per le installazioni pubblicitarie effettuate senza autorizzazione, il contravventore è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 2.000.000.

- Per le sanzioni stabilite dal comma precedente si applica la procedura stabilita dagli artt.16 e segg. della legge 24.11.1981, n. 689.

Riferimenti normativi – Articolo 62, comma 4, Digs 446/1997; articolo 23, commi 11, 12 e 13. Digs 285/1992 .

Articolo 21 - Funzionario responsabile del procedimento.

1. Nel caso di gestione in forma diretta, la Giunta comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone; il predetto funzionario sottoscrive, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Nel caso di gestione di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al primo comma spettano al concessionari del servizio.

Nota:

La figura del funzionario responsabile del procedimento trova il suo presupposto normativo nella legge n. 241 del 1990 e n. 142 del 1990. Tali norme mirano a separare le funzioni di indirizzo amministrativo che competono agli amministratori da quelle di gestione che spettano agli organi burocratici del Comune.

Articolo 22 - Gestione del servizio.

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone può essere effettuata in forma diretta dal Comune, o mediante l'adozione delle forme e dei modelli di affidamento di cui al 5° comma dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. Il concessionario del servizio subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

Nota La gestione del servizio può essere effettuata in economia dal Comune o affidata ai soggetti specificati al comma 5 dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997.

Art.23 Abolizione dell'imposta comunale sulla pubblicità

1. Dal 1° gennaio 1999 è abolita l'imposta comunale sulla pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.

2. I presupposti di imposizione relativi all'imposta abolita, riferiti a periodi antecedenti all'introduzione del presente canone, sono regolanti dai termini di decadenza indicati all'art. 10 del decreto legislativo indicato al comma 1.

Nota:

Permangono, per le obbligazioni tributarie antecedenti all'1.1 1999, i poteri di accertamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, da esercitarsi nei termini di decadenza e di prescrizione previsti dal decreto legislativo n.507 del 1993.

Art . 24. Entrata in vigore.

1 . Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

Nota . Il terzo comma dell'art. 64 del decreto legislativo n. 446 del 1997 testualmente recita: "Se il Comune si avvale della facoltà di escludere l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità, l'oggetto dei vigenti contratti di concessione di cui all'art. 25 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è limitato al servizio delle pubbliche affissioni, fatta salva la revisione delle condizioni contrattuali da definire tra le parti e la facoltà di recesso del concessionario."\\